



**Cass., Sezioni Unite civili, 25 marzo 2013, n. 7381**

(Rel. A. Amatucci)

**Confessione in materia civile - Stragiudiziale - Nozione - Elemento soggettivo ed elemento oggettivo - Fattispecie in tema di valenza confessoria di una scrittura relativa ad acquisto per usucapione**

**Usucapione - In genere - Nozione - Elemento soggettivo ed elemento oggettivo - Fattispecie in tema di valenza confessoria di una scrittura relativa ad acquisto per usucapione.**

### SENTENZA

Sul ricorso 12760-2010 proposto da:

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, 2013 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 95 rappresentato e difeso dall'avvocato FERRANTE CORRADO, per delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

GAMMA GERI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro-terapone, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO PUCCINI 10, presso lo studio dell'avvocato FERRI GIANCARLO, rappresentata e difesa dall'avvocato D'ASCOLI ANTONIO, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 1117/2009 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 28/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2013 dal Consigliere Dott. ALFONSO AMATUCCI;

udito l'Avvocato Corrado FERRANTE;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale dott. DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.



## **Svolgimento del processo**

1.- Nel 1999 M.V. agì giudizialmente nei confronti della s.p.a. Ceramica Nuova D'Agostino chiedendo che fosse accertato che egli aveva acquistato per usucapione, in virtù di possesso animo domini suo e prima di lui del padre, un appezzamento di terreno di circa mq. 2.500 catastalmente intestato alla convenuta, che resistette.

Il Tribunale di Salerno respinse la domanda con sentenza n. 1483/04.

2.- La Corte d'appello di Salerno rigettò il gravame del M. con sentenza n. 1117/09 del 28.12.2009, preliminarmente disattendendo l'eccezione di improponibilità dell'impugnazione sollevata dalla convenuta Gamma Geri s.p.a. in liquidazione (succeduta alla prima società), che aveva invocato una scrittura privata del 2001 il cui art. 5 prevedeva che il M. avrebbe corrisposto la somma di L. 9.070.000 "o con il passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudizio ..., in ordine alla quale le costituite parti si impegnano sin d'ora a non interporre alcun gravame, ovvero, in caso di mancato accoglimento della domanda di usucapione e previo verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 2 del presente atto, con la stipula di atto pubblico di trasferimento, da rogarsi entro trenta giorni dall'avverarsi di una di quelle due indicate condizioni".

Ha osservato sul punto la Corte di merito che - in linea col risalente insegnamento della Corte di legittimità di cui a Cass., 16.10.1974, n. 2870 - la rinuncia preventiva all'impugnazione è nulla in quanto, tendendo ad alterare il contenuto dei poteri dell'organo giudicante ed il sistema dei controlli previsti nel processo per l'esercizio della funzione giurisdizionale, contrasta con l'interesse pubblico che presiede allo svolgimento di detta funzione e non lascia spazio a manifestazioni di autonomia privata se non nei casi tassativamente previsti dalla legge.

3.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il M., affidandosi a due motivi, cui ha resistito con controricorso la Gamma Geri s.p.a. in liquidazione, che ha proposto a sua volta ricorso incidentale basato su un unico motivo, con il quale s'è doluta del rigetto dell'eccezione preliminare relativa all'improponibilità o inammissibilità dell'impugnazione.

4.- Con ordinanza interlocutoria n. 3469 del 6.3.2012 la Seconda sezione civile, ritenuta di particolare importanza la questione di massima sollevata con il ricorso incidentale, ha rimesso gli atti al Primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni unite, poi disposta.

In ordine al risalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità nel senso della nullità della rinuncia preventiva al gravame, si rileva nella citata ordinanza che, in una visione generale del sistema normativo, non esiste un principio generale che affermi che le sentenze possano essere impugnate, nè che abbiano carattere imperativo le norme che consentono l'impugnazione; sicchè la censura coinvolge la problematica "relativa ai rapporti tra autonomia contrattuale delle parti garantita dalla normativa costituzionale e specificamente dall'art. 41 Cost. e la disponibilità



dell'azione giudiziale, caratterizzata dalla non obbligatorietà di essere intrapresa o di essere proseguita una volta avviata, ma espressione, secondo la dottrina processualistica, di un diritto inviolabile previsto, tutelato e garantito dall'art. 24 Cost."

Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

### Motivi della decisione

1.- I ricorsi sono riuniti in quanto proposti avverso la stessa sentenza.

1.1.- Il ricorso principale del soccombente M.V. - che censura la sentenza impugnata per aver rigettato il suo appello avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva respinto la domanda volta all'accertamento dell'usucapione da possesso ultraventennale - va esaminato per primo, benchè il ricorso incidentale ponga una questione pregiudiziale di rito.

Tanto alla luce del principio (per la prima volta enunciato da queste Sezioni Unite con sentenza n. 5456/2009, subito ribadito con sentenza n. 23318/2009 e che va anche in questa occasione confermato) secondo il quale il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito; qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale.

Ebbene, la questione pregiudiziale posta dal ricorrente incidentale (relativa alla prospettata improponibilità dell'appello in relazione alla intervenuta rinuncia preventiva all'impugnazione) è stata affrontata e risolta dalla Corte d'appello nel senso della nullità della rinuncia preventiva, sicchè il ricorso della Gamma Geri s.p.a. in liquidazione, totalmente vittoriosa nel merito, deve ritenersi condizionato all'accoglimento del ricorso principale, che è peraltro infondato in relazione ad entrambi i motivi in cui è articolato.

2.- Col primo motivo la sentenza è censurata per vizio di motivazione in riferimento alla valenza confessoria della scrittura del 4/12/2001 e per violazione e falsa applicazione degli artt. 1158, 1988 e 2730 cod. civ.. Vi si sostiene che, poichè con detta scrittura la s.p.a. Ceramica Nuova D'Agostino si era impegnata a far comunque acquistare al M. la particella 828 (o a seguito della sentenza dichiarativa dell'usucapione a suo favore, o contrattualmente), tanto costituiva "a tutti gli effetti il riconoscimento del possesso protratto per il tempo utile all'acquisto per usucapione" (così il ricorso, a pagina 21).



2.1.- E' noto che, perchè una dichiarazione sia qualificabile come confessione, essa deve constare di un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole all'altra parte, e di un elemento oggettivo, che si ha qualora dall'ammissione del fatto obiettivo che forma oggetto della confessione derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e al contempo un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 2495/2010 e 16127/2002).

Nella specie, l'accordo intercorso tra le parti non solo presenta aspetti di incompatibilità logica, sulla scorta della stessa prospettazione del ricorrente, fra pattuito trasferimento a titolo derivativo e dedotto pregresso acquisto a titolo originario, ma è in se stesso del tutto neutro agli invocati fini probatori, collocandosi sul piano volitivo, anzichè su quello ricognitivo.

3.- Col secondo motivo la sentenza è censurata per violazione dell'art. 1146 cod. civ. e art. 116 cod. proc. civ., nonchè per ogni possibile tipo di vizio della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che, in mancanza di un accertamento tecnico, i necessariamente sommari riferimenti dei testi non consentissero di affermare con certezza che la signoria di fatto del M. (e del padre prima di lui), sicuramente avente ad oggetto il confinante bene sin dall'origine di proprietà del ricorrente, si fosse estesa anche alla porzione oggetto di causa, indistinta dal primo al tempo dei fatti.

Si sostiene, in particolare, che col frazionamento del 9.10.2001 dell'originaria particella n. 347 nelle particelle 827 e 828, erano stati apposti termini per l'individuazione dei confini, sicchè sarebbe stato agevole distinguere e separare il terreno oggetto della domanda di usucapione dal confinante fondo di proprietà del M.; e che le dichiarazioni dei testi si sarebbero dovute diversamente apprezzare in relazione a quanto avevano affermato.

3.1.- La manifesta infondatezza del motivo discende dal rilievo che si assume la determinante rilevanza, ai fini dell'individuazione dell'area oggetto della pretesa usucapione, di termini apposti in epoca successiva a quello dell'esercizio del possesso ad usucapionem e che, anche in tale specifico campo, l'accertamento relativo alla rilevanza delle prove è devoluto al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se - come nel caso in esame - sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici (v., ex multis, Cass., nn. 4035/2007 e 11410/2010).

4.- Al rigetto del ricorso principale consegue - per le ragioni esposte sopra, sub 1.1. - l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato.

Le spese del giudizio di legittimità sostenute da Gamma Geri s.p.a. in liquidazione vanno poste a carico del soccombente ricorrente principale.



## **Persona e Mercato**

LA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna il ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 4.200, di cui Euro 4.000 per compensi, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili, il 26 febbraio 2013.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2013.